

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2008, n. 38/R

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R recante norme per il diritto allo studio universitario.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 maggio 2008, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario);

Visto il proprio decreto 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 3 giugno 2008, n. 27 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Acquisito il parere favorevole della 5^a Commissione consiliare espresso nella seduta del 26 giugno 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2008, n. 511 che approva il regolamento "Modifiche al regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il diritto allo studio universitario";

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

Abrogazione del Capo I del Titolo VII del d. p. g. r. 47/R/2003

1. Il Capo I del Titolo VII del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro") è abrogato.

Art. 2

Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo VII del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La rubrica del Capo II del Titolo VII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
"Azienda per il diritto allo studio universitario"

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 53 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 53 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 53

Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda

1. L'azienda, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della l.r. 32/2002, è organizzata in tre articolazioni organizzative territoriali con sede in Firenze, Pisa e Siena.

2. Le funzioni di responsabilità e di indirizzo dell'articolazione organizzativa sono attribuite ad un dirigente a tempo indeterminato dell'azienda, nominato dal direttore, che garantisce la gestione e l'organizzazione dei servizi a livello territoriale.

3. Il regolamento dell'azienda definisce le forme e le modalità di autonomia dei responsabili delle articolazioni organizzative territoriali al fine di una efficiente ed efficace gestione dei servizi."

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 54 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 54 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 54

Criteri per l'organizzazione dei servizi agli studenti

1. I servizi agli studenti sono erogati dalle articola-

zioni organizzative territoriali di Firenze, Pisa e Siena e devono tenere conto dell'organizzazione didattica universitaria.

2. I servizi sono organizzati ed erogati sul territorio ove ha sede l'Università.

3. I servizi di informazione, orientamento e a domanda individuale sono organizzati e resi dalle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'articolo 53.

4. L'azienda può prevedere che alcuni servizi generali siano ubicati presso le articolazioni organizzative territoriali di Pisa e Siena."

Art. 5

Modifiche all'articolo 55 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 55 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 6

Modifiche all'articolo 57 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 57 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 57 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"2. Gli atti dell'azienda sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro tre giorni dalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni dalla ricezione, e le osservazioni del Collegio sono inviate, entro tre giorni, all'organo che ha approvato l'atto."

3. Il comma 3 dell'articolo 57 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"3. Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro sette giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha approvato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori."

Art. 7

Modifiche all'articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

"c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi."

2. Al comma 3 dell'articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"In ogni caso il contratto del direttore non può superare di dodici mesi la durata in carica del Consiglio di amministrazione."

Art. 8

Modifiche all'articolo 59 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 59 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura delle indennità di carica ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell'azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all'articolo 10 septies della l.r. 32/2002."

Art. 9

Modifiche all'articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Il regolamento organizzativo dell'azienda, di cui all'articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2002, disciplina:

a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'azienda;

b) i requisiti tecnico - professionali per la nomina del direttore dell'azienda;

c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti osservate le disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell'informazione e della conoscenza, di semplificazione amministrativa e di privacy dei dati personali;

d) la struttura organizzativa dell'azienda e delle articolazioni territoriali, di cui all'articolo 53, in base alle vigenti norme in materia di organizzazione, personale, dirigenza e delle strutture operative;

e) le modalità di gestione ed erogazione dei servizi da parte delle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'articolo 53, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, secondo criteri di flessibilità e razionalizzazione organizzativa e di semplificazione amministrativa;

f) le modalità del raccordo a livello dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 53 e 54;

g) le modalità del raccordo dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda e il Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002."

Art. 10

Modifiche all'articolo 62 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 62 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“1. L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'azienda è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda”.

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 63 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 63 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 63

Carta dei servizi

1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:

- a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;
- b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;
- c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;
- d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;
- e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.

2. L'azienda effettua periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi e le comunica ai Consigli territoriali degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.

3. L'azienda rende pubblici di preferenza tramite le tecnologie dell'informazione e della conoscenza i risultati delle rilevazioni di cui al comma 2.”

Art. 12

Modifiche all'articolo 64 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 64 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati all'azienda nelle forme stabilite dalla medesima carta.”

Art. 13

Abrogazione dell'articolo 65 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 65 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 14

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il direttore e i responsabili delle articolazioni organizzative territoriali dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dall'articolo 2

della legge regionale 19 maggio 2008, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario), sono nominati tra i dirigenti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato in servizio al 30 giugno 2008 presso le aziende per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 7 luglio 2008

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Decisione della Giunta regionale 6 giugno 2008, n. 27 di approvazione dello schema di regolamento;

Parere favorevole della 5^a Commissione consiliare nella seduta del 26 giugno 2008;

Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2008, n. 511 di approvazione del Regolamento “Modifiche al regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il diritto allo studio universitario”.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R «Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)», pubblicato nel B.U. 18 agosto 2003, n. 37, parte prima, coordinato con: